

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE



CITTA' DI VIBIO VALENTIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con Delibera consiliare n. 92 del 2 agosto 1999)
(modificato ed integrato con delibera consiliare n. 81 del 18 ottobre 2000)
(integrato con delibera consiliare n. 10 del 19 febbraio 2002)
(modificato ed integrato con delibera consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2003)
(integrato con delibera consiliare n. 56 del 4 dicembre 2003)

INDICE

TITOLO I - Disposizioni preliminari

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Rapporti tra regolamento consiliare e altri regolamenti comunali
Art. 4 Decisioni integrative
Art. 5 Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del Consiglio
Art. 6 Equivalenza tra comunicazione scritta e comunicazione in corso di seduta
Art. 7 Sede del Consiglio comunale
Art. 8 Segreteria dell'Ufficio di presidenza e della conferenza dei Capi Gruppo

TITOLO II – Costituzione e organizzazione del Consiglio

Capo I - Insediamento e costituzione del Consiglio

- Art. 9 Prima seduta
Art. 10 Convalida degli eletti
Art. 11 Adempimenti nella prima seduta

Capo II - Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza

- Art. 12 Funzioni del Presidente
Art. 13 Ufficio di presidenza: composizione, funzionamento e compiti
Art. 14 Conferenza dei Capi Gruppo: composizione, funzionamento e compiti

Capo III - I Gruppi consiliari

- Art. 15 Composizione
Art. 16 Costituzione
Art. 17 Sede e risorse dei gruppi

Capo IV - Le commissioni consiliari

- Art. 18 Istituzione e composizione
Art. 19 Commissione speciale per il Decentramento
Art. 20 Notizie sulla costituzione
Art. 21 Insediamento
Art. 22 Convocazione
Art. 23 Funzionamento – Decisioni
Art. 24 Partecipazione di altri Organi
Art. 25 Segreteria – Verbalizzazione
Art. 26 Assegnazione affari
Art. 27 Indagini conoscitive
Art. 28 Commissioni speciali o di inchiesta
Art. 29 Sedute delle commissioni

Capo V - Scioglimento del Consiglio

- Art. 30 Prorogatio del Consiglio, delle commissioni permanenti e speciali
Art. 31 Prorogatio degli incarichi ai singoli Consiglieri

TITOLO III - I Consiglieri

Capo I - Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I - Principi generali

- Art. 32 Diritti e poteri
Art. 33 Informazioni d'ufficio

Sezione II - Diritti di informazione

- Art. 34 Diritti di informazione o di accesso
Art. 35 Copia dei documenti

Sezione III - Poteri dei Consiglieri

- Art. 36 Iniziative
Art. 37 Proposte di deliberazione
Art. 38 Emendamenti
Art. 39 Norme comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni
Art. 40 Interrogazioni
Art. 41 Interpellanze
Art. 42 Mozioni
Art. 43 Ordini del giorno
Art. 44 Dichiarazione d'urgenza per le mozioni
Art. 45 Ritiro di interrogazioni e mozioni

Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 5
Pag. 5
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16
Pag. 16
Pag. 16
Pag. 18
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 19
Pag. 19

Sezione IV - Altri diritti	Pag. 19
Art. 46 Fatto personale	Pag. 19
Art. 47 incarichi particolari a Consiglieri	Pag. 20
Art. 48 Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari	Pag. 20
Art. 49 Assicurazione dei Consiglieri	Pag. 20
Art. 50 Patrocinio legale	Pag. 21
Capo II - Doveri dei Consiglieri	Pag. 21
Art. 51 Obbligo di presenza	Pag. 21
Art. 52 Obbligo del segreto	Pag. 21
Art. 53 Obbligo di astensione	Pag. 21
Art. 54 Pubblicità della situazione patrimoniale	Pag. 22
Art. 55 Indennità Gettone di presenza	Pag. 22
Capo III - Durata in carica	Pag. 22
Art. 56 Entrata in carica	Pag. 22
Art. 57 Cessazione dalla carica	Pag. 23
Art. 58 Decadenza	Pag. 23
Art. 59 Prorogatio	Pag. 24
TITOLO IV - Funzionamento del consiglio	Pag. 24
Capo I - Organizzazione dei lavori prima della seduta	Pag. 24
Sezione I - Programmazione, ordine del giorno, convocazione	Pag. 24
Art. 60 Programmazione dei lavori del Consiglio	Pag. 24
Art. 61 Data e ordine del giorno della seduta	Pag. 24
Art. 62 Struttura e contenuto dell'ordine del giorno	Pag. 25
Art. 63 Convocazione del Consiglio	Pag. 26
Art. 64 Contenuto dell'avviso di convocazione	Pag. 26
Art. 65 Seconda convocazione	Pag. 26
Art. 66 Avviso per la seduta di prosecuzione	Pag. 27
Art. 67 Convocazione di urgenza	Pag. 27
Art. 68 Convocazione su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri	Pag. 27
Art. 69 Convocazione su richiesta di altri soggetti	Pag. 27
Art. 70 Norme comuni alle convocazioni su richiesta di altri soggetti	Pag. 28
Art. 71 Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno	Pag. 28
Art. 72 Avvisi al pubblico	Pag. 28
Sezione II - Adunanza e numero legale	Pag. 28
Art. 73 Adunanza	Pag. 29
Art. 74 Numero legale per la validità delle sedute	Pag. 29
Capo II - La seduta	Pag. 29
Sezione I - Norme generali	Pag. 29
Art. 75 Apertura della seduta	Pag. 29
Art. 76 Presidente della seduta	Pag. 30
Art. 77 Poteri del Presidente della seduta	Pag. 30
Art. 78 Verifica del numero legale	Pag. 30
Art. 79 Mozione d'ordine	Pag. 31
Art. 80 Partecipazione degli Assessori	Pag. 31
Art. 81 Partecipazione del Segretario generale	Pag. 31
Art. 82 Partecipazione dei responsabili di unità organizzative del Comune, Aziende, Istituzioni, Enti o Organizzazioni dipendenti o di proprietà del Comune.	Pag. 31
Art. 83 Responsabile del processo verbale	Pag. 32
Art. 84 Contenuto del verbale	Pag. 32
Art. 85 Redazione del verbale	Pag. 32
Art. 86 Approvazione e rettifiche dei verbali	Pag. 33
Art. 87 Pubblicità e segretezza delle sedute	Pag. 33
Sezione II - Svolgimento dei lavori	Pag. 33
Art. 88 Nomina degli scrutatori	Pag. 34
Art. 89 Comunicazioni del Presidente e/o del Sindaco	Pag. 34
Art. 90 Argomenti ammessi alla trattazione	Pag. 34
Art. 91 Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 34
Art. 92 Tempi degli interventi	Pag. 34
Art. 93 Tempi per interrogazioni, interpellanze e mozioni	Pag. 35
Art. 94 Argomenti discussi in commissione consiliare	Pag. 35

Sezione III - La discussione	Pag. 35
Art. 95 Questioni pregiudiziali e sospensive	Pag. 35
Art. 96 Apertura della discussione	Pag. 35
Art. 97 Intervento dei Consiglieri	Pag. 36
Art. 98 Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione	Pag. 36
Art. 99 Chiusura della discussione generale	Pag. 36
Sezione IV - La fase che precede la votazione finale	Pag. 37
<i>Art. 100 Discussione e votazione di emendamenti ed ordini del giorno</i>	Pag. 37
Art. 101 Dichiarazione di voto finale	Pag. 37
Sezione V - Le votazioni	Pag. 38
Art. 102 Sistemi di votazione	Pag. 38
Art. 103 Votazione palese	Pag. 38
Art. 104 Votazione segreta	Pag. 39
Art. 105 Votazione per singole parti	Pag. 40
Art. 106 Astensione obbligatoria dalla seduta	Pag. 40
Art. 107 Astensione facoltativa	Pag. 40
Art. 108 Approvazione delle proposte	Pag. 40
Art. 109 Nomine dei rappresentanti del Consiglio	Pag. 41
Art. 110 Lo scrutinio	Pag. 41
Art. 111 Proclamazione dell'esito della votazione	Pag. 42
Sezione VI - Disciplina delle sedute	Pag. 43
Art. 112 Poteri del Presidente	Pag. 43
Art. 113 Disciplina dei Consiglieri	Pag. 43
Art. 114 Disciplina del pubblico	Pag. 44
Art. 115 Tumulto in aula	Pag. 44
Art. 116 Servizio di polizia durante la seduta	Pag. 44
TITOLO V - Le deliberazioni del consiglio	Pag. 44
Art. 117 Struttura e forma delle deliberazioni consiliari	Pag. 44
Art. 118 Pareri obbligatori	Pag. 44
Art. 119 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta	Pag. 45
Art. 120 Pubblicazione delle deliberazioni	Pag. 45
Art. 121 Controllo, eseguibilità ed esecutività delle deliberazioni	Pag. 45
Art. 122 Deliberazione di approvazione del bilancio e del conto consuntivo	Pag. 45
Art. 123 Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni	Pag. 46
TITOLO VI - Procedure particolari	Pag. 46
Capo I - Durata in carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio	Pag. 46
Art. 124 Elezione, durata e cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio	Pag. 46
Capo II - Casi di cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta	Pag. 47
Art. 125 Mozione di sfiducia	Pag. 47
Art. 126 Dimissioni ed altri casi di cessazione dalla carica del Sindaco	Pag. 47
Capo III - Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione popolare, ai rapporti con il Difensore civico ed altri soggetti od enti	Pag. 48
Art. 127 Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione	Pag. 48
Art. 128 Procedimenti relativi ai rapporti con il Difensore civico	Pag. 48
Art. 129 Procedimenti relativi ai rapporti con i Revisori dei conti	Pag. 49
Art. 130 Procedimenti relativi ai rapporti con enti e organizzazioni dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa	Pag. 49
CAPO IV - Revisione dello Statuto	Pag. 49
Art. 131 Revisione dello Statuto	Pag. 49
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali	Pag. 49
Art. 132 Entrata in vigore del presente regolamento	Pag. 49
Art. 133 Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare	Pag. 49
Art. 134 Consegna copie del Regolamento	Pag. 50

TITOLO I Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi consiliari in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:

- a) adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
- b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in esso lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
- c) numero legale o quorum strutturale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
- e) seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se adottate dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui esse vengono adottate;
- f) ordine del giorno: l'espressione ha tre significati:
 - 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - 2) documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri, ai sensi dell'art. 100, in occasione della votazione di emendamenti a deliberazioni e di deliberazioni e sul quale il Consiglio vota separatamente;
 - 3) documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del Consiglio dal Sindaco, dalla Giunta o dai consiglieri;
- g) Presidente: è colui che presiede la seduta, e cioè il Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il primo Vice Presidente vicario ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il secondo vice Presidente, ai sensi dell'art.76;
- h) Consigliere anziano: è tale il Consigliere che fra i presenti risulta con la maggiore cifra elettorale;
- i) Ufficio di presidenza del Consiglio: è l'organismo consultivo del Presidente, costituito ai sensi dell'art.24, comma 3, dello Statuto e dell'art.13 del presente regolamento;

- j) l'aggiornamento dei lavori: è il rinvio, a una riunione successiva, della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 3

Rapporti tra regolamento consiliare e altri regolamenti comunali

1. Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.

Art. 4

Decisioni integrative

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni consiliari e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento e da altri regolamenti comunali decide il Presidente.
2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contrario alla decisione del Presidente, o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Art. 5

Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del Consiglio

1. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, può predeterminare per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo per la sua discussione e deliberazione.
2. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, salvo opposizione del Consiglio, può stabilire per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo ed eventualmente anche il numero degli interventi attribuito a ciascun gruppo, salvo il diritto di intervento del Consigliere che ufficialmente si dissocia dal proprio gruppo, per un tempo massimo non superiore a cinque minuti.

Art. 6

Equivalenza tra comunicazione scritta e comunicazione in corso di seduta

1. Ogni qualvolta il regolamento prevede comunicazioni di cui deve essere certa la data ed il contenuto, e salvi i casi espressamente menzionati, la comunicazione eseguita oralmente nel corso della seduta equivale a quella scritta.

Art. 7

Sede del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha sede nel Palazzo civico sito in Piazza Martiri d'Ungheria.
2. Il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza ed il Sindaco, può stabilire in via eccezionale, quando sussistano particolari esigenze, di riunire il Consiglio in sede diversa.

Art. 8

Segreteria dell'Ufficio di presidenza e della conferenza dei Capi Gruppo

1. Le attività di segreteria dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei Capi Gruppo sono svolte da un dipendente comunale, indicato dal Sindaco d'intesa con il Presidente, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e delle altre attività necessarie a darne attuazione.

TITOLO II - Costituzione e organizzazione del Consiglio

Capo I

Insedimento e costituzione del Consiglio

Art. 9

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza del Consigliere anziano per cifra elettorale, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
3. Il Sindaco, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di Consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.

Art. 10

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale deve procedere alla convalida degli eletti, a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, e dell'art.23 dello Statuto, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 11

Adempimenti nella prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il Consiglio elegge nel proprio seno con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, con votazione unica e voto limitato ad un candidato, il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio, ai sensi dell'art.24 dello Statuto.
2. Le operazioni di cui al precedente comma sono svolte, sotto la presidenza del Consigliere anziano per cifra elettorale, in seduta pubblica, ai sensi dell'art.24 dello Statuto.
3. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni e dà la parola al Sindaco per le comunicazioni di cui all'art.23 dello Statuto.

Capo II

Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza

Art 12

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio comunale nell'espletamento dei suoi lavori che dirige ai sensi dell'art.77, onde assicurarne il buon andamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente, nell'interesse del Consiglio, vigila sull'andamento delle attività delle Commissioni consiliari e, se del caso, richiama i loro Presidenti al rispetto delle norme ad esse dedicate dal presente regolamento.
4. Il Presidente, ai sensi dell'art.24, comma 4 dello Statuto, convoca e presiede l'**Ufficio di presidenza** e la conferenza dei Capi Gruppo, organismo consultivo del Presidente per la definizione del programma dei lavori del Consiglio e l'esecuzione degli altri compiti indicati dagli artt. 13 e14.

Art. 13

Ufficio di presidenza: composizione, funzionamento e compiti

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, dal primo Vice Presidente e dal secondo vice Presidente.

2. L'Ufficio è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal primo Vice Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo, dal secondo vice Presidente.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un verbale raccolto in apposito fascicolo, il cui accesso è informalmente garantito ad ogni Consigliere. Le comunicazioni scritte trasmesse al Presidente del Consiglio ovvero all'Ufficio di presidenza sono raccolte in appositi fascicoli, autonomamente protocollate rispetto alle comunicazioni ed agli altri atti trasmessi all'Amministrazione.

4. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio di presidenza sono svolte dal dipendente di cui all'art. 8.

5. Il Presidente, nell'esecuzione delle attività dell'Ufficio di presidenza, può farsi assistere dal Segretario generale o suo delegato.

6. L'Ufficio di presidenza esprime parere su ogni questione devolutagli dal Presidente o dal Consiglio relativa al funzionamento e all'andamento dei lavori del Consiglio medesimo

7. Sulla base delle proposte avanzate dal Sindaco o dalla Giunta, sono previsti nel bilancio di previsione e nel PEG fondi sufficienti destinati all'esercizio delle attività la cui disponibilità, da esercitarsi sulla base delle procedure economiche dettate dall'apposita normativa comunale, è riservata al Presidente previa determinazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 14

Conferenza dei Capi Gruppo: composizione, funzionamento e compiti

1. La conferenza dei Capi Gruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco o Assessore delegato, nonché dai Capi Gruppo rispettivamente per ciascun gruppo consiliare costituito:

- a) propone al Presidente la programmazione dei lavori consiliari;
- b) esprime parere su ogni altra questione devolutagli dal Presidente o dal Consiglio relativa al funzionamento e all'andamento dei lavori del Consiglio medesimo;
- c) svolge le altre funzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

1bis. la conferenza dei Capi Gruppo può promuovere iniziative di informazione, consultazione e studio rivolte ai Consiglieri Comunali e necessarie allo svolgimento delle funzioni Consiliari.

2. La conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal primo vice Presidente vicario, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal secondo vice Presidente vicario.

3. Le deliberazioni della conferenza dei Capi Gruppo si intendono adottate se sono state approvate da un numero di Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri.

4. All'inizio di ogni riunione della conferenza dei Capi Gruppo, il Presidente informa i suoi membri delle comunicazioni pervenutegli di interesse consiliare o dei gruppi.
5. Delle riunioni della conferenza dei Capi Gruppo è redatto un verbale raccolto in apposito fascicolo, il cui accesso è informalmente garantito ad ogni Consigliere. Le comunicazioni scritte trasmesse al Presidente del Consiglio ovvero alla conferenza dei Capi Gruppo sono raccolte in appositi fascicoli, autonomamente protocollate rispetto alle comunicazioni ed agli altri atti trasmessi all'Amministrazione.
6. Le funzioni di segreteria della Conferenza dei Capi Gruppo sono svolte dal dipendente di cui all'art.8.
7. Il Presidente nell'esecuzione delle attività della conferenza dei Capi Gruppo, può farsi assistere dal Segretario Generale o suo delegato.
8. La conferenza dei Capi Gruppo, previa temporanea sospensione dei lavori del Consiglio, può riunirsi per esaminare questioni particolari sollevate nel corso della seduta, che attengono al regolare svolgimento dei lavori.
9. Sulla base delle proposte avanzate dal Sindaco o dalla Giunta, sono previste nel bilancio di previsione e nel PEG fondi sufficienti destinati all'esercizio di attività indirizzate alla informazione, consulenza e studio, rivolte ai Consiglieri Comunali e necessarie allo svolgimento delle funzioni consiliari, la cui disponibilità, da esercitarsi sulla base delle procedure economiche dettate dall'apposita normativa comunale, è riservata al Presidente previa determinazione dell'ufficio di presidenza.
10. La conferenza dei Capi Gruppo svolge le altre funzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.
11. La conferenza dei Capi Gruppo deve essere sentita dal Presidente del Consiglio Comunale sulla convocazione delle adunanze consiliari.
12. La conferenza dei Capi Gruppo può programmare con cadenza trimestrale i propri lavori.

Capo III

I Gruppi consiliari

Art. 15

Composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.
2. Almeno due Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare non corrispondente ad alcuna lista, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, o anche un solo Consigliere se questi appartiene ad una formazione

politica con rappresentanza regionale o sia costituito in gruppo al Consiglio Regionale.

3. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Presidente del Consiglio e aderisce al gruppo misto.

4. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 3, trasmette al Presidente del Consiglio un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del gruppo a cui intende aderire.

5. Il Consigliere che non fa parte di alcuno dei gruppi previsti dai commi precedenti, appartiene di diritto al gruppo misto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 16 Costituzione

1. I gruppi corrispondenti a liste elettorali eleggono entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il capogruppo ed il vice capogruppo, con funzioni supplenti in caso di assenza del capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Qualora il capogruppo non venga eletto o non ne venga comunicata l'elezione, è capogruppo il Consigliere più anziano appartenente al gruppo.

2. I gruppi di cui all'art. 15, comma 2, sono costituiti dal momento in cui è pervenuta all'Ufficio di presidenza la comunicazione scritta dei Consiglieri aderenti, e la indicazione del capogruppo da essi eletto.

3. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto di più Consiglieri, si considera capogruppo il Consigliere più anziano di età, salvo diversa decisione del gruppo stesso, a maggioranza comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

5. Il Presidente, il primo Vice Presidente e il secondo Vice Presidente non possono essere nominati a capo di un gruppo consiliare salvo che, limitatamente ai soli Vice Presidenti, questi rappresentino un gruppo costituito esclusivamente da essi medesimi.

Art. 17 Sede e risorse dei gruppi

1. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

2. Il Consiglio comunale, nei limiti delle disponibilità consentite dall'Amministrazione, indicate dal Sindaco, assicura ai gruppi consiliari la disponibilità dei locali e dei servizi necessari al loro funzionamento.
3. Sulla base delle proposte avanzate dall'Ufficio di presidenza sono previsti nel bilancio di previsione e nel PEG, fondi sufficienti volti a definire l'entità delle risorse destinate al funzionamento delle attività dei gruppi.
4. Lo stanziamento spettante ad ogni gruppo viene calcolato ripartendo:
 - il 50% del fondo disponibile con una quota uguale per ogni gruppo;
 - il 50% del fondo disponibile con una quota commisurata alla consistenza numerica di ogni gruppo.
5. Le risorse assegnate ai gruppi possono essere utilizzate dall'Economo su proposta dei rispettivi capigruppo per le spese necessarie al loro funzionamento sulla base delle indicazioni annualmente decise dall'Ufficio di Presidenza.
6. L'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma è regolato ai sensi delle procedure economiche di cui all'apposita normativa comunale.
7. Gli atti riguardanti l'utilizzo delle predette risorse sono sottoposti al controllo del competente ufficio di Ragioneria. Il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme pagate per il funzionamento dei gruppi consiliari è reso pubblico in sede di approvazione del conto consuntivo.

Capo IV

Le Commissioni Consiliari

Art. 18

Istituzione e composizione

Modificato con D. L. n. 66/1992
 Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

- 1[^] Commissione: Affari Istituzionali, Patrimonio Comunale, Affari Generali e Contenzioso. Partecipazione a Società, Enti e Consorzi, Bilancio, Finanze comunali, politiche e comunitarie. Aree e materiali, Personale.
 - 2[^] Commissione: Urbanistica, Politiche del territorio, Ambiente, Igiene del Territorio.
 - 3[^] Commissione: Lavori pubblici ed infrastrutture.
 - 4[^] Commissione: Servizi Sociali, Sanità, Politiche della famiglia e della Terza Età.
 - 5[^] Commissione: Attività produttive, Annona, Lavoro.
 - 6[^] Commissione: Pubblica Istruzione, Cultura, Toponomastica, Turismo, Sport. Politiche giovanili;
 - 7[^] Commissione: Sicurezza del Cittadino, Polizia Urbana, Traffico e Viabilità;
 - 8[^] Commissione: Controllo e Garanzia.
2. E' inoltre, istituita una Commissione Speciale per il Decentramento soggetta a particolare disciplina.

3. Ogni Gruppo Consiliare designa, con provvedimento del Capo Gruppo trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, per ciascuna delle otto Commissioni permanenti, un numero di componenti nella misura di uno per ogni due Consiglieri Comunali componenti il Gruppo stesso.
4. Viene comunque assicurata la rappresentanza dei gruppi composti da un solo Consigliere.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla scorta delle designazioni, procede alla costituzione delle Commissioni entro quindici giorni dalla data di convalida del Consiglio Comunale.
6. Ogni Consigliere esprime un voto plurimo pari al rapporto fra la consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza e che lo ha designato ed il numero dei componenti assegnati allo stesso nella Commissione.
7. Le Commissioni cessano con il cessare della funzione del Consiglio.
8. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 19

Commissione speciale per il Decentramento

1. La Commissione speciale per il Decentramento, presieduta dall'assessore delegato, è composta da un rappresentante di ogni gruppo consiliare designato dal rispettivo capogruppo e dai presidenti dei consigli delle Circoscrizioni Comunali. Ogni componente consigliere esprime un voto plurimo pari alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza; il voto dei presidenti dei consigli circoscrizionali è singolo.
2. La commissione elegge altresì un Vice Presidente.
3. Ogni gruppo indica, oltre ai componenti effettivi, anche un supplente, il quale partecipa alle sedute con voto deliberativo solo in caso di assenza del componente effettivo del proprio gruppo.
4. I compiti della Commissione sono fissati dal regolamento per il decentramento del Comune. Per quanto non diversamente disciplinato, alla Commissione si applicano le norme valide per le quattro commissioni permanenti.

Art. 20

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva loro variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 21 **Insediamiento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione ogni commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni Componente può votare per un solo nome. Sono eletti i Componenti che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, chi ha conseguito la maggiore cifra elettorale nella tornata amministrativa nella quale è stato eletto.

Art. 22 **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze disciplinandone i lavori.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Componente presente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nella tornata amministrativa nella quale è stato eletto.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 23 **Funzionamento - Decisioni**

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide, in prima convocazione, quando la somma dei voti plurimi assegnati ai presenti è pari o superiore a venti. La validità in seconda convocazione, che ha luogo a distanza di un'ora dalla prima, è assicurata dalla presenza di almeno cinque componenti
2. Le proposte sono approvate quando la somma dei voti plurimi espressi a favore supera quelli dei voti plurimi espressi contro.
3. Ogni gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso al Presidente della Commissione da parte del Capogruppo. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito per l'intero corso della seduta da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altre Commissioni, previo avviso al Presidente della Commissione all'atto dell'inizio dei lavori.

4. Ogni Consigliere può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle cui fa parte.

Art. 24

Partecipazione di altri Organi

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni. Tuttavia hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute intervenendo su richiesta del Presidente. Possono comunque chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 25

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, ovvero dal componente più giovane per età presente ai lavori. Il segretario redige e sottoscrive in una con il Presidente i verbali delle riunioni che, a sua cura, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. A richiesta di chi ne abbia titolo, copia dei verbali, previa autorizzazione del Presidente, è rilasciata a cura del segretario nelle forme di legge e di regolamento.

Art. 26

Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, previa conforme deliberazione della conferenza dei capigruppo consiliari, assegna alla Commissione competente per materia la proposta di provvedimenti e gli argomenti su cui debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Sindaco.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo perentorio di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la determinazione-parere si intende tacitamente espressa positivamente.

Art. 27

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 28

Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica per gruppo consiliare
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati, per quanto applicabile, dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
4. La Presidenza delle commissioni speciali spetta ad un Consigliere di opposizione.

Art 29

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma non pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Capo V

Scioglimento del Consiglio

Art. 30

Prorogatio del Consiglio, delle commissioni permanenti e speciali

1. Nei casi di scioglimento del Consiglio, salvo quanto disposto dagli artt. 37 e 39, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142, le sue funzioni, quelle delle commissioni permanenti e speciali sono prorogate fino al giorno della elezione del successivo Consiglio, con il limite che è possibile adottare, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 31

Prorogatio degli incarichi ai singoli Consiglieri

1. Nei casi di scioglimento del Consiglio, sono prorogati, sino al giorno della elezione del successivo Consiglio, gli incarichi eventualmente attribuiti ai singoli Consiglieri ai sensi del successivo art. 59.

TITOLO III - I Consiglieri

Capo I - Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I - Principi generali

Art. 32 Diritti e poteri

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento, dai regolamenti comunali.

Art. 33 Informazioni d'ufficio

1. Copia del documento programmatico recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente presentato dal Sindaco, delle relazioni che accompagnano le proposte di piani e programmi, delle relazioni annuali o periodiche della Giunta e dei dirigenti vengono inviate tempestivamente ai Consiglieri ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.7 dello Statuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende, istituzioni, enti e organizzazioni dipendenti dal Comune, agli enti e organizzazioni cui il Comune partecipa, ai rapporti su convenzioni e accordi programmatici.

3. Se l'amministrazione si avvale di un sistema informativo, i Consiglieri possono richiedere stampa delle informazioni richieste al relativo Dirigente fatta salva la segretezza nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Sezione II - Diritti di informazione

Art. 34 Diritti di informazione o di accesso

1. I Consiglieri comunali, secondo il disposto dell'art.31 della L. N.142/90, dell'art.24 della L. N.816/85, dell'art 24 dello Statuto, nonché dell'art.5 del regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, enti, istituzioni ed organizzazioni dipendenti.

2. Il diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato dei Consigliere Comunale si applica anche nei confronti dell'attività delle Aziende Speciali, ed Enti dallo stesso dipendenti.

La richiesta di accesso e' avanzata per iscritto al responsabile del settore competente per materia del Comune che la evade nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento.

3. I Consiglieri comunali in carica nel corso di pregressi mandati hanno diritto di ottenere informazione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni che coinvolgano la loro responsabilita amministrativa, civile o penale.

Art. 35 **Copia dei documenti**

1. Il Consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di documenti amministrativi per i quali e' possibile la riproduzione all'interno dell'ente.

2. La richiesta puo essere fatta nel corso della visione dei documenti, oppure con domanda scritta al responsabile dell'unita organizzativa che detiene il documento, nella quale devono essere indicati gli estremi del documento.

3. Il rilascio delle copie avviene nel piu breve tempo possibile.

Sezione III - Poteri dei Consiglieri

Art. 36 **Iniziative**

1. I Consiglieri hanno diritto di:

- a) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
- b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
- c) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
- d) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

Art. 37 **Proposte di deliberazione**

1. Le proposte dei singoli Consiglieri non sono ammissibili se non presentano i requisiti richiesti per le deliberazioni consiliari dai successivi artt. 117 e 118.

2. La inammissibilita e dichiarata dal Presidente del Consiglio. In caso di contestazione decide il Consiglio, sentito il Segretario generale.

Art. 38 **Emendamenti**

1. I Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni gia iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale almeno due giorni prima dell'adunanza. Il Segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria.

2. Possono essere proposti emendamenti anche nel corso della discussione in Consiglio Comunale. In tal caso il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime parere sull'emendamento proposto nell'ambito delle proprie competenze. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Consiglio Comunale può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto all'ordine del giorno o alla successiva adunanza.

3. Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento vengono letti dal Presidente prima dell'inizio della discussione; gli emendamenti presentati durante la discussione vengono letti dal Presidente, appena possibile, a meno che non siano stati letti dallo stesso presentatore nel corso del suo intervento.

4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi appropriato.

5. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

7. Ogni Consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e tale intervento non può superare i dieci minuti.

8. Il Sindaco, tre capigruppo, o cinque Consiglieri possono chiedere al Consiglio che la proposta oggetto di emendamenti venga rinviata ad una seduta successiva. In caso di urgenza, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario alla valutazione degli emendamenti.

Art. 39

Norme comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione o un'interpellanza, la propone per iscritto senza motivazione alla segreteria del Comune anche durante le sedute. In quest'ultimo caso, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio al termine della riunione. Le interrogazioni e le interpellanze, sempre che il Sindaco e l'Assessore del ramo non siano in grado di rispondere immediatamente, sono poste all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui sono state annunciate, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 40

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco di conoscere:

- a) - se qualche fatto sia vero;
- b) - se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;

- c) - se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
- d) - quale sia la posizione del Sindaco o della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.

2. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo specifichi, si intende che la interrogazione è a risposta orale.

3. La risposta scritta, di cui una copia viene depositata presso l'Ufficio di presidenza, è comunicata all'interrogante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

4. Al termine di ogni anno viene messo a disposizione del pubblico un documento che raccoglie, ordinate progressivamente, tutte le interrogazioni e le relative risposte scritte.

5. All'insieme delle interrogazioni a risposta orale viene assegnato un tempo massimo non superiore ad un'ora, o non superiore a trenta minuti qualora nella stessa seduta debbano essere svolte anche mozioni. Le interrogazioni vengono svolte tutte insieme senza interruzione all'inizio della seduta, fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente regolamento.

6. Il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore competente per materia o, in sua assenza, un Assessore incaricato dal Sindaco, risponde a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di dieci minuti, previa facoltà dell'interrogante di illustrarne brevemente al Consiglio l'oggetto per non più di dieci minuti non appena esaurito l'esame delle eventuali interrogazioni programmate.

7. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione. Quelle che, a causa del tempo insufficiente, non sono state svolte nella seduta per esse programmata vengono iscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.

8. Qualora, per necessità di indagini complesse, non sia possibile rispettare l'ordine di presentazione, il Sindaco informa il Presidente delle ragioni del ritardo ed indica la seduta in cui sarà data risposta, che in ogni caso non può superare i trenta giorni dalla presentazione. In tal caso, l'interrogazione così posticipata precede ogni altra interrogazione. E' fatto salvo il tempo massimo per seduta assegnato alle interrogazioni previsto dal comma 5.

9. L'interrogante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di dieci minuti.

Art. 40 bis
Interrogazioni a risposta immediata

- 1) Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta al mese, a distanza di trenta giorni, con sedute consiliari convocate esclusivamente per tale incombenza secondo un calendario di lavori stabilito all'inizio di ogni anno solare dalla Conferenza dei Capi Gruppo all'uopo convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono il Sindaco o il Vice Sindaco delegato e gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
- 2) Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è prevista la seduta del Consiglio per la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata ogni Consigliere comunale può presentare una interrogazione depositando il testo scritto presso la segreteria della Presidenza del Consiglio che, senza ritardo, la trasmette al Sindaco e all'Assessore competente per materia indicando la data della prima seduta Consiliare utile per la risposta immediata, secondo il calendario stabilito con le modalità di cui al comma 1.
- 3) Le interrogazioni di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in maniera chiara e concisa su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
- 4) Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per il tempo di non più di cinque minuti.
A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Sindaco, il Vice Sindaco delegato del Sindaco o l'Assessore competente sulla materia, per non più di cinque minuti.
Successivamente l'interrogante o altro Consigliere dello stesso Gruppo, ha diritto di replicare per non più di tre minuti.
- 5) Il Presidente dispone che venga effettuata la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo".

Art. 41 **Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
2. Il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore competente per materia o, in sua assenza, un Assessore incaricato dal Sindaco, risponde a ciascuna interpellanza iscritta all'ordine del giorno per non più di dieci minuti, previa facoltà dell'interpellante di illustrarne previamente al Consiglio l'oggetto per non più di dieci minuti, non appena esaurito l'esame delle eventuali interrogazioni programmate.
3. L'interpellante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di cinque minuti.

Art. 42 **Mozioni**

1. La mozione, che va presentata al Presidente del Consiglio, consiste:
 - a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente il Sindaco e la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
 - b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti, senza che ciò comporti l'obbligo di dimissioni del Sindaco e della Giunta in caso di voto sfavorevole, fatto salvo il regime speciale per la mozione di sfiducia di cui al successivo art. 125.
 - c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti in nome della comunità
2. Le mozioni possono essere presentate da uno o più Consiglieri.
3. Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.
4. Allo svolgimento delle mozioni viene dedicato un tempo non superiore a sessanta minuti per ciascuna seduta, salvo il caso in cui sia necessario superare tale termine per concludere la trattazione di una mozione. Qualora a causa dello scadere del tempo non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, esse saranno svolte nella seduta immediatamente successiva con precedenza rispetto alle altre, salvo il caso dell'urgenza di cui all'art. 67.
5. La mozione viene illustrata dal primo tra i firmatari presenti per non più di venti minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun Consigliere può partecipare non più di una volta, per non più di dieci minuti. Al termine il Sindaco, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizione della Giunta, per non più di dieci minuti. Subito dopo, la mozione viene posta in votazione.

6. Qualora, nel corso della discussione della mozione, vengano proposte modificazioni, esse dovranno essere sottoscritte da tutti i suoi originali sottoscrittori.

Art. 43

Ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere, nell'esercizio del diritto di iniziativa per tutti gli atti del Consiglio comunale sancito dall'art. 24 bis dello Statuto comunale, può presentare ordini del giorno da sottoporre all'esame e alla votazione del Consiglio Comunale, anche fuori dalla ipotesi prevista all'art.100.

2. Gli ordini del giorno sono redatti in forma scritta e trasmessi al Presidente che, dopo averli protocollati, assegna a ciascuno un numero progressivo. Essi saranno quindi iscritti fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile dal Consiglio Comunale.

3. Nel caso di ordini del giorno riguardanti questioni di particolare urgenza può essere chiesta la trattazione e la votazione anche se presentati all'ultimo momento e non iscritti quindi fra gli argomenti della seduta. In tali casi la trattazione avverrà se si esprime favorevolmente la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 44

Dichiarazione d'urgenza per le mozioni

1. In occasione di accadimenti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo, può dichiarare l'urgenza dello svolgimento di mozioni relative a tale accadimento.

Art. 45

Ritiro di interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate, non oltre l'inizio della loro trattazione, con una dichiarazione di tutti i firmatari.

2. Le interrogazioni e le mozioni si intendono decadute se nessuno dei rispettivi firmatari è presente all'inizio del loro svolgimento.

Sezione IV - Altri diritti

Art. 46

Fatto personale

1. Sussiste il "fatto personale" quando un Consigliere venga censurato nella propria condotta ovvero quando gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso consista.

3. Il Presidente decide, salvo opposizione, sull'ammissibilità della richiesta.

4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio, senza discussione.

5. Nel caso in cui il Presidente o il Consiglio ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di quindici minuti.

Art. 47

Incarichi particolari a Consiglieri

1. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, può incaricare un Consigliere, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili :

d) di compiere studi e indagini su oggetti particolari;

e) di sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici, patrocinati dal Consiglio.

2. La delibera con la quale si conferisce l'incarico di cui al comma 1, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per svolgere tali compiti.

Art. 48

Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari

1. Ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco lavoratori dipendenti e' assicurata l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto alla intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare, ai sensi dell'art.27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2. Il Consiglio richiede, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente Autorità militare al fine di destinare i Consiglieri comunali e circoscrizionali, gli Assessori il Sindaco e i presidenti delle circoscrizioni militari di leva o richiamati alle armi, ad una sede che consenta l'espletamento delle loro funzioni. e. su richiesta dell'interessato, garantisce l'eventuale assistenza legale in tutte le competenti sedi, ai sensi dell'art.6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 49

Assicurazione dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, il Consiglio può deliberare di stipulare, tramite il competente dirigente, contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 50

Patrocinio legale

1. L'Amministrazione assicura il rimborso delle spese processuali in ogni stato e grado di giudizio ai Consiglieri comunali e circoscrizionali, agli Assessori e al Sindaco che abbiano subito procedimenti penali in conseguenza di fatti o di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione.

2. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri, gli Assessori e il Sindacc devono essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

Capo II - Doveri dei Consiglieri

Art. 51 Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte.

2. E' buona norma giustificare l'assenza alla riunione alla quale non si e' partecipato, al Presidente del Consiglio.

Art. 52 Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 53 Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art.290, r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 e dall'art.279, r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, i Consiglieri si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale e non sono computati.

Art. 54 Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I Consiglieri devono, entro tre mesi dalla proclamazione, depositare, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", una dichiarazione concernente:

- a) i diritti reali di cui siano titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le azioni di società possedute;
- c) le quote di partecipazione a società possedute;
- d) l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società rivestite;
- e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. I Consiglieri, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lett. a), intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

3. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i Consiglieri devono depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa al reddito delle persone fisiche.

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

Art. 55

Indennità – gettone di presenza

1. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
2. Il Consigliere ha diritto a ricevere un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Compete analogo gettone per le riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo. Al Consigliere interessato compete a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari. In regime di indennità di funzione ad ogni Consigliere assente dalle sedute di Consiglio o Commissione, o Capi Gruppo si applica una detrazione pari ad un trentesimo della indennità per ogni assenza. L'entità dei gettoni e delle indennità di funzione deve essere contenuta entro i limiti di legge.
3. Si considerano cause giustificative di assenza delle sedute di Consiglio o Commissione:
 - Le assenze per malattia corredate dai relativi certificati medici;
 - Gravi e motivate esigenze familiari;
 - La riunione straordinaria o temporanea svolta per l'espletamento dei compiti istituzionali;
 - Partecipazioni a: riunioni di gruppo consiliari, conferenza dei Capi Gruppo, Commissioni formalmente costituite, convegni autorizzati dal Presidente del Consiglio, assemblee, riunioni e convegni delle Associazioni EE.LL., (ANCI, etc.) e delegazioni ufficiali;
 - In tutti i casi di forza maggiore.
4. L'indennità di funzione è calcolata sulla base della spesa storica individuale del Consigliere e sulla base della spesa presunta rilevata dagli impegni dell'anno successivo secondo il seguente procedimento: totale delle presenze, nell'anno, alle sedute di Consiglio, Commissioni, Conferenze dei Capi Gruppo, moltiplicato il valore del gettone di presenza, diviso 12. L'indennità, comunque, non può superare un terzo dell'indennità percepita dal Sindaco ed il regime dell'indennità non può comportare per l'Ente, maggiori oneri finanziari.

Capo III – Durata in carica

Art. 56

Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 57

Cessazione dalla carica

La cessazione dalla carica è regolata dalla normativa vigente.

Art. 58 Decadenza

1. I consiglieri comunali decadono dalla carica se non intervengono alle sedute del consiglio comunale convocate in l^a convocazione, per tre volte consecutive, senza adeguata motivazione.

La motivazione dovrà essere comunicata, anche senza formalità, al capogruppo cui appartiene il consigliere, o, in caso di gruppi consiliari monocomposti, al Presidente del Consiglio Comunale.

I capigruppo o il Presidente del consiglio al momento dell'appello nominale comunicheranno al Consiglio che il consigliere è in "assenza giustificata": la mancata opposizione all'assenza in quella sede comporterà l'accettazione dell'adeguatezza della motivazione e non potranno in seguito elevarsi contestazioni in merito.

Il consigliere che non fornisca alcuna motivazione per l'assenza consecutiva alle sedute di cui al primo periodo del presente comma, o in caso d'opposizione, sarà invitato dal Presidente del Consiglio, in via strettamente personale e diretta, a far valere le motivazioni delle sue assenze o a presentare eventuale documentazione ritenuta opportuna, entro 90 giorni dalla richiesta.

Scaduto il termine, nel silenzio del consigliere interessato, il Consiglio convocato in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento, sentito il consigliere stesso, valuterà la situazione verificatasi e, qualora non ritenga di richiedere un supplemento di istruttoria o di concedere un ulteriore termine per la presentazione delle motivazioni, dichiarerà la decadenza del consigliere interessato. Prima della votazione, e fino alla dichiarazione di voto dei singoli gruppi, il consigliere in questione ha facoltà di presentare le sue dimissioni, nel qual caso non si darà seguito alla pronuncia di decadenza. In ogni caso il procedimento di cui al presente comma si svolgerà nel pieno rispetto del diritto alla privacy di cui alla legge 657/96 e non potrà prescindere dalla considerazione del mandato elettorale di cui il consigliere è investito.

Saranno in ogni modo considerate idonee le motivazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché relative allo stato di salute.

2. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere Comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

Art. 59 Prorogatio

1. Nei casi di scioglimento del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, i diritti, i poteri, i doveri e le funzioni dei Consiglieri comunali sono prorogati fino all'elezione del nuovo Consiglio e l'esercizio degli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti continuano ad essere esercitati fino alla nomina dei successori.

TITOLO IV - Funzionamento del consiglio

Capo I - Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I - Programmazione, ordine del giorno, convocazione

Art. 60

Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Presidente, nelle forme previste dall'art.14, lett. a), programma, di norma trimestralmente, i lavori del Consiglio.
2. Il Sindaco o un quinto dei Consiglieri assegnati possono sempre richiedere al Presidente, ai sensi dell'art. 68, di riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, ivi inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente, anche su proposta del Sindaco o di un capogruppo, sentito l'Ufficio di presidenza, può modificare in ogni momento, secondo opportunità, il programma di cui al comma 1.
4. Il Presidente, nel predisporre l'ordine del giorno delle sedute, si attiene al programma concordato; può derogarvi motivando la decisione davanti al Consiglio.
5. Il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile gli oggetti che gli siano stati tempestivamente richiesti dal Sindaco.

Art. 61

Data e ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente, sulla base del programma dei lavori, sentito l'Ufficio di presidenza, stabilisce la data e l'ora della seduta e fissa l'ordine del giorno.
2. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Presidente nei casi previsti dalle leggi, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 62

Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti oggetti della seduta.
2. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il suo contenuto essenziale, in modo tale che il Consigliere possa rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto o di altri regolamenti, sono ordinati secondo il seguente schema:

- a) - comunicazioni del Presidente e/o del Sindaco
- b) - discussioni sui risultati di forme di consultazione popolare;
- c) - interrogazioni;
- d) - interpellanze;
- e) - mozioni;
- f) - proposte di deliberazioni, ivi comprese quelle popolari ovvero inoltrate dai Consigli di circoscrizione;
- g) - altri oggetti, con priorità per quelli eventualmente richiesti dal Sindaco.

4. Il Presidente, nel redigere l'ordine del giorno, può accorpare oggetti distinti, indipendentemente dall'ordine di cui al comma 3, quando vertono su questioni uguali o vicine, o che comunque appare opportuno trattare congiuntamente.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un Consigliere, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, altresì accorpare la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 63 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto, consegnato ai Consiglieri nel domicilio come definito nel presente articolo.

2. Per domicilio del Consigliere nel Comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché, situato entro il territorio del Comune, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso l'Ufficio di presidenza, oppure la Segreteria comunale qualora il Consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra.

3. Nel caso in cui il messo comunale od altro dipendente appositamente incaricato non possa consegnare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere esso viene depositato presso la Segreteria comunale.

4. Nel caso in cui l'avviso di convocazione venga depositato presso la Segreteria comunale, dell'avvenuto deposito il Consigliere viene avvisato a cura del Presidente mediante telegramma inviato alla sua residenza anagrafica.

5. L'avviso per le sedute ordinarie viene consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

6. Per le riunioni straordinarie, convocate ai sensi dell'art.68, l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima; per quelle in via di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda,

tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente, o ad altra data -qualora- il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

7. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposta dal comma 6 per le riunioni di urgenza.

8. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali, e vengono compresi i giorni festivi.

Art. 64

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) - il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
- b) - l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
- c) - l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri di cui all'art.62;
- d) - la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora ed il luogo.

3. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni, per l'esecuzione delle attività di cui agli artt. 9 e seguenti, sono sottoscritti dal Sindaco.

Art. 65

Seconda convocazione

1. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione.

2. La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno 24 ore dall'ora di inizio della prima.

3. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

Art. 66

Avviso per la seduta di prosecuzione

1. L'avviso che la seduta è stata aggiornata in via di prosecuzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora, viene inviato mediante telegramma spedito almeno otto ore prima o mediante notifica almeno quattro ore prima o mediante fonogramma almeno

sei ore prima ai soli Consiglieri assenti nel momento in cui il Presidente ha stabilito l'aggiornamento.

Art. 67

Convocazione di urgenza

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco, dei capigruppo in numero tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri assegnati, convoca di urgenza il Consiglio indicando le ragioni dell'urgenza da lui individuate o a lui comunicate dal Sindaco o dai capigruppo.

Art. 68

Convocazione su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri

1. In attuazione degli artt.31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'art.14 legge 81, ove il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, mediante atto scritto, chiedano che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati, il Presidente, aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, salvo il rispetto del termine previsto dall'art.63, comma 5, oppure convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, entro venti giorni dal giorno del deposito della richiesta presso l'Ufficio di presidenza, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

Art. 69

Convocazione su richiesta di altri soggetti

1. Il Presidente convoca il Consiglio nei modi e nei tempi ivi previsti, nei casi in cui le leggi, lo Statuto, il presente regolamento e altri regolamenti comunali prevedono l'obbligo di convocazione su richiesta di altri soggetti o comunque come conseguenza di fatti determinati.

Art. 70

Norme comuni alle convocazioni su richiesta di altri soggetti

1. Nei casi previsti dal regolamento sul decentramento, il Presidente convoca il Consiglio in seduta congiunta con i componenti dei Consigli di circoscrizione.

2. Il Presidente rifiuta l'iscrizione all'ordine del giorno di oggetti ed argomenti che non rientrano nella competenza del Consiglio.

3. Contro la decisione del Presidente i richiedenti possono proporre ricorso al Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego; in tal caso il Consiglio viene convocato al massimo entro venti giorni dal deposito del ricorso presso l'Ufficio di presidenza, e lo accoglie con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 71
Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. I documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria comunale il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art.63, e in caso di seduta straordinaria e di urgenza può essere sottoposta a deliberazione definitiva la proposta, la cui documentazione e' stata depositata almeno ventiquattro ore prima, presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto, durante le ore di ufficio, di prendere visione di tali documenti, ai sensi dell'art.34.

Art. 72
Avvisi al pubblico

1. Copia dell'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli oggetti, viene pubblicata sull'Albo pretorio, a cura del Segretario generale, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo il caso della convocazione di urgenza, nel qual caso la pubblicazione avviene almeno tre ore prima.
2. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio dal Palazzo comunale sono esposti la bandiera nazionale e la bandiera europea, adeguatamente illuminata ove convocato dopo il tramonto e, nell'aula consiliare, la bandiera della Repubblica, il gonfalone del Comune e la bandiera europea.

Sezione II - Adunanza e numero legale

Art. 73
Adunanza

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. I Consiglieri dichiarano la loro presenza al Segretario generale o ad un suo collaboratore a mano a mano che entrano nell'aula.
3. Appena raggiunto il numero legale il Segretario ne informa il Presidente.
4. Trascorsa un'ora da quella di cui al comma 1, ed ove il numero legale non sia stato raggiunto, il Segretario generale ne informa il Presidente il quale procede all'appello nominale e, accertata l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

Art. 74
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 14 Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco
3. Le deliberazioni per le quali é richiesto un "quorum" particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.
4. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
5. Tuttavia, qualora all'ordine del giorno di seconda convocazione siano stati aggiunti degli argomenti con avviso notificato, il Consiglio entro i termini stabiliti nel Regolamento sul proprio funzionamento, può validamente deliberare purché alla seduta intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
6. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:
 - a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori.

Capo II - La seduta

Sezione I - Norme generali

Art. 75
Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario generale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 73, procede all'appello nominale dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 76
Presidente della seduta

1. Il Presidente del Consiglio, presiede il Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al primo Vice Presidente Vicario e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al secondo Vice Presidente Vicario.

3. In caso di impedimento o assenza anche del secondo Vice Presidente Vicario, la presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano.

Art. 77

Poteri del Presidente della seduta

1. Il Presidente:

- a) - dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
- b) - concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
- c) - precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- d) - apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
- e) - mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico.

Art. 78

Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale.

2. Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

3. Qualora sia in corso l'intervento di un Consigliere Comunale, il Presidente differisce la verifica del numero legale alla fine dell'intervento.

4. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica e se si constata che il numero legale non viene raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

5. Qualora dalle risultanze di una votazione risulti la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 79

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento ovvero di altri regolamenti comunali.

2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito eventualmente un Consigliere a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 80

Partecipazione degli Assessori

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio ma non hanno diritto di voto.
2. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale.

Art. 81

Partecipazione del Segretario generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali; coadiuva il Presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

2. Le disposizioni di cui all'art.53, comma 1, si applicano altresì al Segretario generale; nei casi ivi indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolte dal Vice Segretario ovvero, in caso di sua assenza, dal Consigliere più giovane di età fra i presenti.

Art. 82

Partecipazione dei responsabili di unità organizzative del Comune, Aziende, Istituzioni, Enti o Organizzazioni dipendenti o di proprietà del Comune.

1. I dirigenti e gli altri responsabili delle unità organizzative del Comune, Aziende, Istituzioni, Enti o Organizzazioni dipendenti o di proprietà del Comune, se invitati dal Sindaco o dal Presidente, partecipano alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono, se richiesti, esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro competenze.

Art. 83

Responsabile del processo verbale

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dagli impiegati di segreteria da lui scelti, redige il processo verbale.
2. Il verbale ufficiale, in unica copia, è il testo da cui si traggono gli estratti e le copie per le informazioni.

Art. 84
Contenuto del verbale

1. Il processo verbale deve:

- a) - indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) - far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il verbale sarà redatto in modo compatibile con la segretezza, ovvero, con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti, prescindendo dalla verbalizzazione;
- c) - descrivere l'andamento della seduta consiliare ed i principali argomenti degli interventi, fermo quanto disposto dal successivo articolo 86, al comma 6;
- d) - indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando nelle votazioni palesi per ciascun votante il voto da lui espresso, ivi compreso quello degli astenuti nel voto e di coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione;
- e) - far constare la forma delle votazioni seguite;
- f) - assegnare alle deliberazioni un numero progressivo per anno;
- g) - riportare il testo integrale di tutte le deliberazioni adottate.

2. I Consiglieri che, nel corso della seduta, abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono esigere che tale testo sia riportato integralmente nel verbale, anche in allegato.

Art. 85
Redazione del verbale

1. La seduta viene registrata mediante strumenti elettromagnetici, salvo che il Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza, lo vieti per singole sedute o parti di seduta.

2. Delle registrazioni effettuate, che comunque devono essere conservate per almeno un anno, il Segretario si avvale per la redazione del verbale.

3. L'insieme dei verbali di deliberazione relativi a ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno costituisce il verbale dell'adunanza.

Art. 86
Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, o da chi ne fa le veci, viene depositato, a disposizione di tutti i Consiglieri, appena compilato, presso l'Ufficio di presidenza.

2. Il verbale si considera approvato se nessun Consigliere si oppone nella prima seduta successiva al suo deposito, ai sensi del comma 1. La proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporvi una rettifica o per fatto personale.

3. Il Consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, nella seduta di cui al comma 2, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato. Se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. Se vi sono contestazioni, su ciascuna proposta di correzione, interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale a cui le rettifiche si riferiscono.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Segretario ha il diritto di annotare sul verbale anche le sue obiezioni.

Art. 87

Publicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:

a) - quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;

b) - quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di persone individuate o individuabili;

c) - quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

d) - quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

Sezione II - Svolgimento dei lavori

Art. 88

Nomina degli scrutatori

1. Nei casi previsti dalla legge, subito dopo avere dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri presenti tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

3. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontana dall'Aula il Presidente, prima della votazione immediatamente successiva, nomina scrutatore un altro Consigliere in sostituzione.

Art. 89

Comunicazioni del Presidente e/o del Sindaco

1. Il Presidente, e/o il Sindaco esaurite le formalità preliminari, può tenere celebrazioni e commemorazioni nonché fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno ma comunque attinenti alle attività del Consiglio.
2. Su tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni possono intervenire, per non più di cinque minuti, il Sindaco, il capigruppo o i Consiglieri da loro delegati; comunque non può procedersi a deliberazioni.

Art. 90

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 91

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza della iscrizione, stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto nell'art.62, commi 4 e 5.

Art. 92

Tempi degli interventi

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento, se l'Ufficio di presidenza non ha concordato tempi diversi, il relatore dispone di quindici minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, i Consiglieri di quindici minuti per l'intervento principale e di dieci minuti per la replica finale e di due minuti per la dichiarazione di voto. I tempi summenzionati si raddoppiano qualora un gruppo di almeno tre consiglieri deleghi un proprio rappresentante a svolgere un solo intervento. 

2. L'Ufficio di presidenza può stabilire per la discussione di uno specifico oggetto tempi diversi disponendo eventualmente il tempo massimo a disposizione di ciascun gruppo, e comunque non inferiore a quelli di cui al comma 1, 

3. Qualora il Consiglio si trova a discutere o a deliberare in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché di piani urbanistici non sono previsti limiti agli interventi dei Consiglieri. 

Art. 93

Tempi per interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle mozioni, tranne quella di sfiducia, si applicano le regole ed i tempi previsti dagli artt. 40 e seguenti.

Art. 94

Argomenti discussi in commissione consiliare

1. Se l'argomento è stato già esaminato in una commissione consiliare, il relatore o i relatori di maggioranza e minoranza possono illustrare la posizione della commissione subito dopo l'illustrazione del relatore che presenta, a nome della Giunta o dei proponenti, la proposta di deliberazione o la questione oggetto di discussione.
2. Se il parere della commissione è unanime, terminata l'illustrazione del relatore e quella svolta a nome della commissione, si passa immediatamente al voto, salvo che uno o più Consiglieri chiedano di parlare. In tal caso, il tempo dell'intervento è limitato a dieci minuti.
2. Se il parere non è unanime, concluse le illustrazioni del relatore di maggioranza e dei relatori di minoranza, è consentito di passare subito ai voti, su proposta del Presidente, se nessuno si oppone. In caso contrario si segue la procedura ordinaria, di cui alla Sezione III del presente Capo.

Sezione III - La discussione

Art. 95

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta.
2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contrario alla sua decisione.
3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti in aula. In tal caso, possono intervenire un Consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno e il Consiglio decide sulla proposta di sospensiva.

Art. 96

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente, con l'enunciazione dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo, salvo quanto previsto dall'art.94, il relatore illustra tale oggetto.
2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta e depositata, che in tal caso viene allegata al verbale.

Art. 97
Intervento dei Consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'art.96, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri, previa comunicazione alla presidenza.
3. I Consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, ordina che non si faccia menzione nel verbale delle espressioni offensive e, se il Consigliere persiste, gli toglie la parola.
6. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
7. ~~Gli oratori parlano dal proprio banco, di norma in piedi e rivolti alla Presidenza.~~
8. I Consiglieri partecipano alla seduta in abbigliamento consono alla dignità dello stesso (giacca e cravatta per gli uomini - tailleur per le donne).
9. Non è consentito l'uso del telefonino nell'aula consiliare

Art. 98
**Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno
in corso di discussione**

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare al Presidente, per iscritto, proposte di emendamento e ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione.

Art. 99
Chiusura della discussione generale

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
2. Lo schema della proposta di deliberazione, depositata nei termini stabiliti dall'art.71 ed illustrato dal relatore, viene dato per letto, a meno che un Consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.

Sezione IV - La fase che precede la votazione finale

Art. 100

Discussione e votazione di emendamenti ed ordini del giorno

1. Terminata la discussione generale, gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi all'oggetto discusso sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione da uno soltanto dei firmatari, per non più di cinque minuti, se non sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.
2. Su ciascun emendamento o ordine del giorno può prendere la parola, per dichiarazioni di voto, il capogruppo o un suo delegato. I Consiglieri possono intervenire solo nel caso in cui si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
3. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento il Presidente ne fissa l'ordine dando la precedenza a quelli a contenuto più ampio.
4. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decadenza è dichiarata dal Presidente. In caso di opposizione sull'ammissibilità della sua decisione, decide il Consiglio, eventualmente sentito un Consigliere a favore ed uno contro.
5. L'approvazione di un emendamento implicante la modificazione sostanziale della proposta di deliberazione in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire i pareri di cui all'art.53, della L. 8 giugno 1990, n. 142, ove non sia in aula il Dirigente competente ad opporvi il parere. Il giudizio sulla necessità di tale rinvio spetta al Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale. Ove nel corso dei lavori della Commissione accessivi ad una data proposta di delibera non si sia raggiunta l'unanimità ovvero comunque si ritenga che la stessa possa venire emendata dal Consiglio, il Presidente della Commissione può richiedere che ai lavori della seduta consiliare nel cui ordine del giorno essa è iscritta partecipino i funzionari competenti ad apporvi i pareri prescritti ai sensi di legge.

Art. 101

Dichiarazione di voto finale

1. Terminata l'eventuale discussione e la votazione degli emendamenti e ordini del giorno, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo o un suo delegato.
3. E' consentito agli altri Consiglieri prendere la parola per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.

4. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza della Segreteria, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Sezione V - Le votazioni

Art. 102 Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 103 Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto di voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi:
 - a) - per alzata di mano;
 - b) - ove installato, mediante dispositivo elettronico;
 - c) - per appello nominale, su richiesta di almeno tre consiglieri.
3. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova, anche invertendo il modo di indicazione del voto.
- 4. Nella votazione per appello nominale il Presidente esegue l'appello dei Consiglieri. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi ovvero, nel caso di cui all'art.124 o di altri procedimenti di nomina, indicano i nominativi o le liste delle persone da essi prescelte.
5. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
Al momento della votazione ogni Consigliere dovrà trovarsi in aula, pena il mancato conteggio del voto dallo stesso espresso. (Il Presidente ha la facoltà di ripetere l'appello per gli assenti quando si vota per appello nominale).
La votazione (in attesa dell'acquisizione del sistema elettronico) si effettuerà per alzata di mano, facendo in modo che questo risulterà ben visibile da ogni scrutatore.

6. Le procedure tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza. Per tali votazioni è comunque consentito un tempo di votazione non inferiore a 10 secondi e non superiore a 30, ed è in ogni caso ammessa la controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

7. E' ammessa l'approvazione tacita quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la dichiarazione espressa che essa si intende approvata se nessuno fa obiezione, non vengono sollevate obiezioni da alcuno. Se viene fatta obiezione da un Consigliere, si procede secondo uno dei modi precedenti.

8. Se un Consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto, viene dichiarato astenuto dalla votazione, e collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

Art.104 Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da tre capigruppo e deliberata dal Consiglio.
3. Essa è obbligatoria nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art.87 e negli altri casi previsti dallo Statuto e dagli altri regolamenti comunali.
4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
5. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) - se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) - se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore di quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il Presidente spiegherà preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;
 - c) - chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del quorum strutturale;
 - d) - le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Presidente e del Segretario generale;
 - e) - le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - f) - subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del Segretario generale, vengono distrutte.

Art. 105

Votazione per singole parti

1. Il Consiglio può disporre, su richiesta del Presidente o di almeno tre capigruppo, accolta dal proponente, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di una mozione, di un emendamento, o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, mozione, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale globale.

Art. 106

Astenzione obbligatoria dalla seduta

1. I Consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui all'art.53 devono astenersi dal votare.
2. I soggetti di cui al comma 1, subito prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non sono computati ai fini della verifica del numero legale per il periodo di tempo in cui debbono allontanarsi dall'aula.

Art. 107

Astenzione facoltativa

1. Il Consigliere che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legali le adunanze, ma non nel numero dei votanti.
2. Il Consigliere che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non esprime il suo voto nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale. Analogamente, ove si adotti il sistema elettronico, il Consigliere che, pur avendo introdotto la tessera nel proprio terminale di voto, non esprima alcuna opzione si computa esclusivamente ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 108

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri votanti, salvo che le leggi, lo Statuto, il presente regolamento e gli altri regolamenti comunali dispongano diversamente.
2. Nel caso che il numero dei presenti e votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

3. Nel caso di nomine e designazioni, qualora non sia previsto dalle norme vigenti una specifica maggioranza o l'obbligo di sottoporre a votazione separata ciascun candidato, il Consiglio può votare una lista di candidati o comunque esprimere il suo voto rispetto a tutte le nomine e designazioni contemporaneamente: in tal caso risultano nominati o designati i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino ad esaurimento.

4. Qualora nel nominare o designare un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti, dopo tre votazioni inutili si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione e risulta nominato o designato il candidato che nella quarta ottiene il maggior numero di voti.

5. Qualora nella terza votazione solo un soggetto abbia ottenuto voti non raggiungendo la maggioranza prevista dalle norme vigenti, nella quarta votazione viene eletto o designato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salvo non sia diversamente disposto da norme vigenti.

6. Se la proposta ha ottenuto la metà dei voti il Presidente, dopo eventuali chiarimenti suoi o del relatore sull'argomento, procede seduta stante alla ripetizione della votazione; qualora la parità dei voti si riproduca anche nella seconda votazione, la proposta viene iscritta nell'ordine del giorno di una seduta successiva, a meno che i proponenti la ritirino.

Art. 109

Nomine dei rappresentanti del Consiglio

1. Nei casi di nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservate dalla legge ai sensi della seconda parte dell'art.32, comma 2, lettera n) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e di altre norme vigenti, la proposta è deliberata sentito l'Ufficio di presidenza.

2. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni di cui al comma 1 alle minoranze oltre che alla maggioranza, i capi dei gruppi di minoranza in sede dei lavori dell'Ufficio di presidenza, ed eventualmente i Consiglieri delle minoranze prima della votazione, indicano i candidati da loro scelti.

3. Nel caso di cui al comma 2, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.

4. Nel caso in cui il Consiglio voti contestualmente per tutti i posti da ricoprire, risultano nominati o designati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la quota riservata alle minoranze.

Art. 110

Lo scrutinio

1. Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori nominati ai sensi dell'art.98, accerta l'esito del voto.

2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, oppure, nel caso di votazioni segrete per schede, sulla nullità o illeggibilità delle schede, la votazione viene immediatamente ripetuta.

3. Nelle votazioni segrete mediante schede, gli scrutatori, terminato lo spoglio delle schede, accertano:

- a) - il numero delle schede immesse nell'urna, che deve corrispondere al numero dei Consiglieri presenti e votanti, detratti coloro che, comunque hanno rifiutato di consegnare la scheda;
- b) - il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari, e delle schede bianche;
- c) - la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso, e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.

4. Dello scrutinio delle votazioni segrete viene redatto un sintetico verbale, eventualmente avvalendosi di un prospetto prestampato, che, firmato dagli scrutatori, è consegnato immediatamente al Presidente per la proclamazione di cui all'art.121.

6. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal verbale della seduta.

7. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, il Presidente, espone sinteticamente le ragioni del contrasto, fa ripetere immediatamente la votazione.

8. Nelle votazioni con dispositivo elettronico è data facoltà agli Scrutatori di verificare in ogni momento il funzionamento dell'apparato elettronico e le sue corrette modalità d'uso.

Art. 111

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Nelle votazioni segrete, terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato con la seguente formula "Consiglieri presenti: - numero -; Consiglieri votanti: - numero -, voti nulli: - numero -; astenuti nel voto: - numero -; contrari: - numero -; favorevoli: - numero -"; "il Consiglio approva" - se e' stata raggiunta la maggioranza prescritta -, oppure "il Consiglio respinge", o formula equivalente, ovvero "sono eletti" o "nominati ...".

3. Nelle votazioni palesi il Presidente, accertato l'esito del voto secondo quanto prevede l'art.103, proclama il risultato con la formula "il Consiglio approva", oppure "è approvato", o, "il Consiglio respinge", oppure "non è approvato", o formula equivalente, precisando il numero dei voti a favore e contrari nonché quelli degli astenuti.

Sezione VI - Disciplina delle sedute

Art. 112

Poteri del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha il potere:
 - a) - di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) - di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui all'art.113;
 - c) - di ordinare l'espulsione dei non Consiglieri presenti che siano causa di disordine.

Art. 113

Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.
3. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata a verbale.
4. Se il Consigliere nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dalla seduta.

Art. 114

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio riservato ai Consiglieri, salvi i casi previsti dal presente regolamento o per delibera del Consiglio o autorizzazione del Presidente.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico stanno a capo scoperto e in silenzio, mantenendo un contegno corretto nonché astenendosi dal manifestare segni di approvazione o di disapprovazione.
3. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale, ed eventualmente ad altri dipendenti addetti alla polizia della seduta, di espellere gli autori della turbativa. Ove questi non siano individuabili, o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 115
Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende, allontanandosi dal suo seggio, la seduta.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
3. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dagli artt.63, comma 6, e 67, per i casi di urgenza.

Art. 116
Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. Il Presidente, ove sia necessario l'intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o toglie la seduta.
3. La forza pubblica non può entrare nello spazio riservato ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente.

TITOLO V - Le deliberazioni del consiglio

Art. 117
Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, la data e vengono indicati i Consiglieri partecipanti alla votazione, l'esito della votazione, individuando i Consiglieri non partecipanti alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti nel voto.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 118
Pareri obbligatori

1. Il Segretario Generale cura che i pareri prescritti dalle norme di legge siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono entro lo spirare dei termini di deposito stabiliti dal precedente art. 71.
2. Nei casi in cui, in base alle norme organizzative dell'Ente, sia trascorso infruttuosamente il termine previsto senza che il parere sia stato reso, il

procedimento prosegue e il Segretario allega alla proposta la documentazione che attesta l'infruttuosa decorrenza del termine.

3. In tal caso, la deliberazione del Consiglio contiene nel preambolo anche l'indicazione di cui al comma 2.

Art. 119

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello di adozione.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 120

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art.47, comma 1, della l. 8 giugno 1990, n. 142, le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario generale, mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.

Art. 121

Controllo, eseguibilità ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono inviate al Comitato regionale di controllo, nel termine stabilito dalle leggi, e diventano esecutive se il Comitato non abbia adottato un provvedimento di annullamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio divengono esecutive trascorso il termine assegnato dalla legge al Comitato di controllo per annullarle, o dal ricevimento della comunicazione che il Comitato di controllo non ha rilievi da compiere, ai sensi della legge regionale.

3. In caso di urgenza, il Consiglio, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, delibera la immediata esecutività, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Art. 122

Deliberazione di approvazione del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali, di cui all'art.46, commi 8 e 9, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 123

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni recano l'indicazione dei provvedimenti annullati, revocati o modificati.

TITOLO VI - Procedure particolari

Capo I

Durata in carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

Art. 124

Elezione, durata e cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è svolta ai sensi dell'art. 11 e con votazione per appello nominale.
2. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di:
 - a) - Sindaco;
 - b) - capogruppo consiliare, salvo il caso dell'art. 16, comma 5.
3. Il Presidente ed i Vice Presidente del Consiglio durano in carica quanto il Consiglio Comunale salvo il comma 4.
4. Il Presidente del Consiglio o i Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati dal Consiglio. La procedura di revoca è promossa da almeno cinque Consiglieri o tre capogruppo e deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che la supportano. Il Consiglio comunale, sotto la presidenza del Consigliere anziano ove la suddetta proposta riguardi entrambi o sia stata sottoscritta anche dal Vice Presidente o dal Presidente se essa riguardi il Vice Presidente, esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Quando la procedura non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando è ammessa, il presidente della seduta

invita il Presidente del Consiglio od il Vice Presidente a presentare le proprie controdeduzioni, entro venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale delibera sulla proposta di revoca e sulle controdeduzioni dell'interessato con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il Consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio ed avvia contestualmente le procedure di nomina di un nuovo Presidente e/o Vice Presidente ai sensi del presente articolo.

5. La revoca del Presidente determina la cessazione dalla carica anche dei Vice Presidente. In tal caso, peraltro, il Vice Presidente vicario mantiene la presidenza della seduta sino all'elezione del nuovo Presidente.

6. La revoca del solo Vice Presidente determina la necessità di ricostituire l'ufficio con l'elezione di un nuovo Vice Presidente.

7. Ove il Presidente od il Vice Presidente cessino dalla carica per dimissioni od altro motivo diverso da quello della revoca, il Consiglio avvia dalla loro presa d'atto le procedure di sostituzione entro venti giorni, ai sensi del presente articolo.

Capo II

Casi di cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta

Art. 125 **Mozione di sfiducia**

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati possono proporre al Consiglio una mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art.37 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

2. La mozione, sottoscritta dai presentatori, deve essere motivata e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente, qualora la mozione di sfiducia non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato comunicato al primo tra i firmatari.

4. Ove ricevibile, la mozione viene inserita al primo punto dell'ordine del giorno di una seduta del Consiglio fissata entro i termini di cui al comma 2 e l'Ufficio di presidenza stabilisce appositi tempi per la sua discussione, a mente dell'art. 92, comma 2.

5. Nella seduta in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi i casi di eccezionale urgenza e gravità che vanno trattati per primi.

6. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 126

Dimissioni ed altri casi di cessazione dalla carica del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate pubblicamente in corso di seduta.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Le dimissioni del Sindaco, maturato il termine di cui al precedente comma, determinano la contestuale decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, la Giunta ed il Consiglio rimangono in carica e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, ai sensi di legge.
5. Salvo il comma 4, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio altresì nei casi di riconosciuto impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, ai sensi di legge. Entro venti giorni dalla data di conoscenza di una delle suddette evenienze, il Presidente riunisce il Consiglio per informarlo ed assumere gli opportuni provvedimenti.

Capo III

Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione popolare, ai rapporti con il Difensore civico ed altri soggetti od enti

Art. 127

Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione

1. I regolamenti comunali recanti norme sulle petizioni, istanze e proposte popolari, quelli sul referendum e sulle altre forme di consultazione popolare disciplinano le procedure relative ai rapporti di competenza del Consiglio comunale, ove diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 128

Procedimenti relativi ai rapporti con il Difensore civico

1. Il regolamento comunale sul Difensore civico disciplina le procedure che afferiscono ai rapporti di competenza del Consiglio comunale, ove diverse da quelle previste dal presente regolamento.

2. Al difensore civico comunale, se costituito, non possono ricorrere i Consiglieri per fatti o questioni inerenti all'esercizio del proprio mandato.

Art. 129

Procedimenti relativi ai rapporti con i Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità od altro regolamento comunale disciplinano le procedure concernenti i rapporti fra i Revisori dei conti ed il Consiglio comunale, nel rispetto della legge e dei principi dettati dal presente regolamento.

Art. 130

Procedimenti relativi ai rapporti con enti e organizzazioni dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa

1. Gli atti e i documenti relativi ad aziende, istituzioni, enti ed altre organizzazioni dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, vengono discussi e deliberati secondo le norme particolari recate negli Statuti e nei regolamenti che li riguardano e, in mancanza, nel presente regolamento.

CAPO IV - Revisione dello Statuto

Art. 131

Revisione dello Statuto

1. La disciplina di revisione dello Statuto, di esclusiva competenza consiliare, è stabilita dall'art.46 dello Statuto medesimo. Per ogni ulteriore aspetto si applicheranno le norme previste dal presente regolamento in quanto compatibili.

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 132

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Quanto previsto all'art.15, comma 2, nonché il riferimento alla costituzione del gruppo misto, si applicherà dalle prime elezioni amministrative successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 133

Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 134

Consegna copie del Regolamento

1. Copia del presente regolamento viene distribuita ai Consiglieri, agli Assessori ed a quant'altri eventualmente indicati in apposita determinazione dirigenziale.

F